

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. II, 29/09/2025, n. 6472

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato il 30 maggio 2022 e depositato il 10 giugno successivo, la società ricorrente impugnava gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui il Comune resistente aveva rigettato la sua istanza di riclassificazione dell'area al confine con il Comune di Marcianise, sita in località San Pietro, come ricadente in zona D1 aree produttive esistenti e di progetto, anziché in zona D3 area turistico ricettiva da ripristinare, normata dagli artt. 48 e 55 del NTA (ex PUC adottato con Deliberazione della Commissione straordinaria n. 94 del 6 novembre 2021). A sostegno del gravame e premessa la risalente vocazione commerciale e produttiva dell'area, la ricorrente articolava due composite censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere. Si costituiva in giudizio il Comune di Orta di Atella (22 giugno 2022), chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documenti e memoria in vista dell'udienza pubblica (14 - 25 luglio 2025).

2. Il 15 settembre 2025 parte ricorrente depositava memoria rappresentando di non aver più interesse alla definizione del giudizio.

3. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 25 settembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria 15 settembre 2025, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

1.1. Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'âautorit  amministrativa.

Conclusione

Cos  deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con lâintervento dei magistrati (Omissis).

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Il ricorso amministrativo, proposto avverso il rigetto di un'istanza di riclassificazione di un'area, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (o carenza di interesse) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., qualora la parte ricorrente depositi una memoria in cui rappresenti espressamente di non avere pi  interesse alla definizione del giudizio. In tali circostanze, e in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO AL TAR

Il **Tribunale Amministrativo Regionale**   l'organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorit  Indipendenti. Quello amministrativo   un giudizio a carattere per lo pi  impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

- *Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici*
- *Commercio*
- *Forze Armate*
- *Gestione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica*
- *Edilizia e Urbanistica*
- *Cinematografia, teatro, spettacoli e sport*
- *Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari*
- *Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d'urgenza*
- *Istruzione pubblica*
- *Servizio sanitario nazionale*
- *Viabilit  e trasporti*
- *Farmacie*
- *Sicurezza pubblica*
- *Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli*
- *Impiego pubblico, compreso quello dell'Universit *
- *Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi*
- *Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari*
- *Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa*

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui   previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Giurispedia.it